

Repertorio n.

CONVENZIONE

per l'affidamento di attività di trasferimento tecnologico del progetto di ricerca "Trasporti Eccezionali" comprendente l'installazione, l'implementazione, la formazione, l'assistenza e la manutenzione dell'applicazione "TE online"

tra

il **CONSORZIO FERRARA RICERCHE**, con sede legale c/o l'Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 e sede operativa Via Giuseppe Saragat, 1 - 44100 Ferrara; Codice Fiscale e Partita Iva n°. 01268750385 (qui di seguito chiamato, per brevità, "CFR" o "Affidatario") rappresentato dal suo Direttore Stefania Corsi, nata a Ferrara il 18/12/1963

e

PROVINCIA DI ROMA, con sede in Roma – Via IV Novembre n. 109/A, cod. fiscale 80034390585, per la quale interviene alla stipula del presente atto l'Ing. Gianpiero Orsini, nato a Salisano (RI) il 29/04/1956 e domiciliato per la carica in Roma, Viale di Villa Pamphili, 84 nella qualità di Dirigente del Servizio 3 del Dip.VI, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., di seguito indicata come "Provincia" o "Parte" o "Committente",

Premesso

- che il sistema "Trasporti Eccezionali" è un software in uso presso la Provincia di Venezia dal 2005, realizzato per gestire le autorizzazioni su scala provinciale;
- che il CFR ha realizzato e messo in esercizio per Veneto Strade S.p.A. e per Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. il modulo verticale "Trasporti Eccezionali Strade Regionali", modulo concesso a titolo gratuito alla Provincia di Roma;
- che la Provincia di Roma ha richiesto alla Provincia di Venezia il sistema "Trasporti Eccezionali" in riuso gratuito in data 11/11/2013;
- che il sistema è già stato acquisito anche da Veneto Strade S.p.A., Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dalla Provincia di Roma e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, oltre alle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- che il sistema agevola le aziende di trasporto e le agenzie essendo omogeneo per tutti gli enti che partecipano al progetto e permettendo di condividere le diverse anagrafiche tra gli enti;
- che il CFR ha l'esperienza e le conoscenze su tutti i procedimenti e il software sviluppato per il sistema "Trasporti Eccezionali";
- che il CFR è un ente di ricerca senza fini di lucro, il cui Presidente è nominato dalla Fondazione dell'Università degli studi di Ferrara "Nicolò Copernico"; il CFR, tramite la sua struttura organizzativa denominata Laboratorio WebGisLab, svolge ricerche nel campo dei modelli gestionali e organizzativi a scala urbana, realizzando in particolare attività nel campo della ricerca e delle tecnologie a supporto dell'ente pubblico per la mobilità e i lavori pubblici;

- che il CFR è classificato ISTAT - Promozione e Sviluppo Tematiche di Ricerca – con N. 7320C ed è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR (codice N. 54783AXD), obbligatorio per tutti i soggetti pubblici e privati che vogliono accedere ai finanziamenti pubblici in materia di ricerca;
- che l'attività del CFR, e nel caso specifico del Laboratorio WebGisLab che opera nel settore della ricerca applicata ai Sistemi di Gestione Territoriale, è quella di ricercare e sperimentare nuovi sistemi organizzativi che portino le pubbliche amministrazioni ad una maggiore efficienza, attraverso la condivisione delle "migliori pratiche" in uso, con la costante verifica dei risultati e l’implementazione di sistemi gestionali web;
- che il CFR è una struttura no profit e opera solo attraverso la corresponsione dei costi di sviluppo e di gestione dei progetti sviluppati.

Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, nonché tutta la documentazione eventualmente allo stesso allegata – tra cui l’ “Offerta” del 07/11/2013 (prot. 147786 del 08/11/2013) presentata dal Consorzio - ancorché non materialmente allegati -costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione è l’esecuzione delle implementazioni per il progetto “Trasporti Eccezionali”, sviluppato utilizzando il Microsoft® Windows Workflow.

Il sistema “Trasporti Eccezionali” della Provincia di Venezia che la Provincia di Roma intende adottare e sviluppare con il fine di creare un’unica piattaforma gestionale e territoriale, deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1) deve costituire la cabina di regia di tutti i trasporti eccezionali che percorrono le strade in gestione alla Provincia di Roma;
- 2) deve consentire il coordinamento, la programmazione dei trasporti eccezionali e la gestione amministrativa complessiva delle pratiche;
- 3) deve essere totalmente realizzato su piattaforma web e ottimizzato per l’utilizzo tramite internet;
- 4) deve fornire servizi on line all’esterno e gestire tutta la documentazione in modalità elettronica, senza scambio di carta e utilizzando la firma digitale;
- 5) deve produrre un’autorizzazione che abbia validità legale e che segua le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale in vigore;
- 6) deve consentire i pagamenti on-line con carta di credito;
- 7) deve implementare la gestione del bollo virtuale sulla richiesta e sull’autorizzazione;

- 8) deve essere compatibile con browser Internet Explorer 8 o sup. e Mozilla Firefox 16 o sup..

Di seguito sono indicate le attività necessarie ad adeguare il sistema alle necessità della Provincia di Roma:

- personalizzazione della pagina web di accesso con loghi e colori coerenti con la comunicazione internet della Provincia;
- personalizzazione dei modelli e dei report PDF;
- adattamento dei modelli delle email automatiche;
- adattamento del flusso del procedimento in base al regolamento;
- personalizzazione della documentazione aggiuntiva alla domanda di trasporto e all'autorizzazione (tipologia e quantità);
- personalizzazione delle prescrizioni specifiche e aggiuntive dell'autorizzazione;
- adattamento della gestione dei pagamenti in base alle modalità e alle tipologie prescelte;
- adattamento del sistema di caricamento del percorso (trasporti singoli e multipli);
- collegamento e testing delle anagrafiche condivise con gli altri enti partecipanti al progetto;
- personalizzazione e testing del gateway bancario;
- sviluppo e testing del collegamento al sistema di protocollazione tramite Web Service;
- creazione utenti e ruoli.

Per lo svolgimento delle attività CFR potrà avvalersi anche di soggetti esterni mediante incarichi diretti agli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 3 REQUISITI

Il sistema verrà installato presso i server messi a disposizione dalla Provincia di Roma, sui quali dovranno essere installati anche i seguenti programmi e sistemi operativi:

- Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 o superiore.
- Microsoft SQL Server 2005 o superiore.
- Web Service per l'inserimento delle richieste e delle autorizzazioni nel protocollo generale provinciale.
- Gateway bancario per pagamento con carta di credito.

In mancanza di gateway bancario, il sistema potrà essere, comunque, messo in uso abilitando il pagamento tramite bollettino postale o bollettino postale telematico.

ART. 4 UTILIZZO DELLE PROCEDURE E DEGLI APPLICATIVI

Durante la fase di sviluppo e test del progetto CFR metterà a disposizione le applicazioni realizzate presso i propri server e queste applicazioni saranno raggiungibili via Internet. La Provincia di Roma metterà a disposizione un apposito ambiente di test per l'implementazione dell'interfacciamento con il Protocollo

Informatico. Il Web Service dovrà essere raggiungibile dai server del data centre dell'Università di Ferrara. Nel caso non fosse possibile, La Provincia di Roma predisporrà un ambiente di test completo presso il proprio data center.

Le applicazioni saranno rese disponibili a titolo di sperimentazione, allo scopo di verificare le funzionalità e le eventuali modifiche necessarie prima del passaggio in produzione. Le applicazioni potranno essere rese disponibili anche agli utenti della Provincia di Roma.

I software realizzati nell'ambito della convenzione saranno concessi alla Provincia di Roma in licenza d'uso a tempo indeterminato, potranno essere installati su più server e potranno essere utilizzati da un numero illimitato di utenti interni ed esterni.

ART. 5 EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SUCCESSIVI ALL'AVVIO IN ESERCIZIO

CFR comunicherà alla Provincia di Roma il nominativo del responsabile del Centro di assistenza, il quale funge da interlocutore nei confronti della stessa per l'esecuzione delle relative prestazioni contrattuali. La Provincia di Roma prende atto che il responsabile del Centro di assistenza sarà il referente per tutte le problematiche inerenti l'oggetto della presente Convenzione. Tale responsabile dovrà provvedere alla gestione delle difformità riscontrate e segnalate dalla Provincia di Roma, nel rispetto dei tempi di ripristino di seguito stabiliti. Il Centro di assistenza dovrà essere operativo dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 per i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì non festivi. Nel caso di urgenze per malfunzionamenti, la copertura è dalle 9:00 alle 18:30, per le medesime giornate.

Resta inteso che i servizi di manutenzione, che avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del passaggio in esercizio, deve coprire tutti i problemi e/o malfunzionamenti del software fornito.

I problemi e/o malfunzionamenti del software fornito si distinguono in:

- bloccanti con impatto sull'utente finale;
- bloccanti senza impatto sull'utente finale;
- non bloccanti.

In relazione a quanto previsto nel presente articolo, un problema e/o malfunzionamento si considera bloccante quando l'ambiente di esercizio, un modulo o una funzione vitale di un modulo non funziona e non c'è una soluzione temporanea alternativa che renda possibile procedere senza aggravio dei tempi di esecuzione delle operazioni. Un problema e/o malfunzionamento si considera non bloccante quando non rientra nella definizione di cui al precedente periodo e, in ogni caso, quando si determina un problema e/o malfunzionamento di una funzione non vitale dell'applicazione a fronte del quale è tuttavia possibile procedere con le altre funzionalità del modulo e dell'applicazione.

Il CFR si impegna a fornire il servizio di manutenzione garantendo, in caso di problemi e/o malfunzionamenti dell'applicazione software di cui alla presente convenzione, di intervenire, nell'ambito degli orari previsti per i malfunzionamenti di cui sopra (9:00-18:30):

- nel tempo massimo di 1 (una) ora lavorativa dalla segnalazione del guasto/malfunzionamento al Centro di assistenza e/o ai recapiti contemplati nel precedente comma 4, nel caso in cui da parte della Provincia di Roma venga segnalata la sussistenza di un problema e/o malfunzionamento bloccante con impatto sull'utente finale;

- nel tempo massimo di 2 (due) ore lavorativa, dalla segnalazione del guasto/malfunzionamento al Centro di assistenza e/o ai recapiti contemplati nel precedente comma 4, nel caso in cui da parte della Provincia di Roma venga segnalata la sussistenza di un problema e/o malfunzionamento bloccante senza impatto sull'utente finale;
- nel tempo massimo di 8 (otto) ore lavorative, dalla segnalazione del guasto/malfunzionamento al Centro di assistenza, nel caso in cui dalla Provincia di Roma venga segnalata la sussistenza di un problema e/o malfunzionamento non bloccante.

Resta inteso che:

- La Provincia di Roma, con riferimento al primo, al secondo ed al terzo capoverso del precedente comma, i limiti vanno applicati per segnalazioni eseguite entro l'orario di lavoro previsto per il Centro assistenza, di cui sopra. Resta inteso che quando la segnalazione del guasto e/o malfunzionamento viene eseguita al di fuori del normale orario di lavoro previsto per il Centro di assistenza come sopra specificato, i suddetti limiti saranno calcolati a partire dall'inizio del periodo immediatamente successivo.

CFR si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Provincia di Roma sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che di comune espresso accordo dovessero essere ritenute opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

CFR non sarà tenuto al rispetto di questi tempi di intervento per i sistemi che non sono completamente di sua responsabilità e per i quali non ha il completo controllo. In particolare:

1. Problemi di collegamento con la Provincia di Venezia o Veneto Strade per la gestione delle anagrafiche condivise
2. Problemi di interfacciamento con il protocollo informatico (ad es. Web Service non funzionante)
3. Problemi con il gateway bancario (carta di credito)
4. Problemi di caratteri sistemistico (server e connessione internet).

ART. 6 RESPONSABILI E REFERENTI

I responsabili tecnici per la gestione della presente Convenzione sono:

per la Provincia di Roma:

- Referente tecnico-amministrativo Sig.ra Liliana Ubaldino
email: l.ubaldino@provincia.roma.it tel.: +39 06 6766 4895
fax: +39 06 6766 4555
- Referente tecnico Ing. Luca Liedl
email: l.liedl@provincia.roma.it tel.: +39 06 6766 4444
fax: +39 06 6766 4474

per il Consorzio Ferrara Ricerche:

- Referente tecnico e Centro Assistenza Ing. Ricardo Kligman
email: ricardo.kligman@webgislab.org tel.: +39 0532 762404
fax: +39 0532 767347 mobile: +39 348 1331449
- Referente area amministrativa Dott. Matteo Balboni
email: matteo.balboni@unife.it tel.: +39 0532 762404
fax: +39 0532 767347 mobile: +39 335 7907989

ART. 7 PROPRIETÀ DELLE APPLICAZIONI

Gli adattamenti, le personalizzazioni, le documentazioni correlate, le metodologie elaborate sono di proprietà esclusiva del CFR.

ART. 8 ATTIVITÀ PREVISTE

Le attività previste dalla presente Convenzione e individuate congiuntamente dalla Provincia di Roma e dal CFR, comprendono le seguenti prestazioni:

- Analisi e progettazione dell'integrazione del sistema trasporti eccezionali per il territorio della Provincia di Roma con l'adattamento dei moduli per le tipologie particolari gestite dalla Provincia stessa;
- Sviluppo del sistema web "trasportieccezionali.provincia.roma.it" per il coordinamento, la gestione e il controllo delle richieste di autorizzazione al trasporto eccezionale;
- Integrazione e adattamento di tali sistemi con i modelli organizzativi della Provincia di Roma;
- Deployment del sistema;
- Assistenza telefonica agli istruttori, ai dirigenti e agli utenti della Provincia di Roma;
- Formazione al personale della Provincia di Roma, agli utenti esterni e agli enti delegati al rilascio di pareri;
- Manutenzione conservativa dell'applicativo per eventuali aggiornamenti dei sistemi operativi, del database server, dei browser, del gateway bancario e del sistema di protocollo informatico.

ART. 9 VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITÀ

Di seguito vengono elencate le attività necessarie e gli importi IVA esclusa per la messa in esercizio del sistema completo Trasporti Eccezionali presso la Provincia di Roma:

Attività	Importo
Attività di analisi e di progettazione	€ 700,00
Interfacciamento protocollo e collegamento Carte di Credito	€ 5.200,00
Personalizzazione regole provinciali, interfacce e modulistica	€ 3.600,00
Testing	€ 4.000,00
Installazione	€ 700,00
TOTALE IVA esclusa	€ 14.200,00

Presentazione e formazione

Attività	Importo
Presentazione applicazione agli enti, ai privati e alle agenzie (2 giornate)	€ 1.600,00
Formazione personale Provincia di Roma (5 giornate)	€ 4.000,00
TOTALE IVA esente	€ 5.600,00

Assistenza sistemistica

Attività	Importo
Canone annuo per l'assistenza sistemistica, aggiornamenti sistema operativo (service pack, security patch di Windows Server e SQL Server), verifiche dei backup, backup on line	€ 1.500,00
TOTALE IVA esclusa	€ 1.500,00

Manutenzione e assistenza telefonica

Attività	Importo
Manutenzione software (adeguamenti software e normativi) di "Trasporti Eccezionali on line"	€ 3.100,00
Assistenza telefonica agli utenti della Provincia	€ 2.200,00
Assistenza telefonica agli utenti finali (aziende di trasporto e agenzie)	€ 2.300,00
TOTALE IVA esclusa	€ 7.600,00

Il CFR potrà avvalersi dei propri consorziati per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Affidataria, al fine di poter procedere al sub affidamento, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 del L. n. 136/2010 a pena di nullità assoluta.

È fatto obbligo all'Affidataria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Affidataria avrà corrisposto ai subaffidatari.

ART. 10 TEMPI DI RILASCIO

I tempi di rilascio sono calcolati in 30 giorni lavorativi dalla data della firma della presente Convenzione.

ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO

CFR fatturerà a seguito della messa in esercizio del sistema l'intero importo relativo allo sviluppo del software.

Le giornate di formazione verranno fatturate a seguito della conclusione dell'attività formativa.

Il canone di manutenzione verrà fatturato alla messa in esercizio del sistema. Il corrispettivo è annuale a forfait e deve essere corrisposto anticipatamente in una soluzione unica.

A seguito dello sviluppo delle personalizzazioni CFR pubblicherà sui propri server il nuovo applicativo, comunicando ai referenti tecnici le funzionalità pubblicate e i requisiti tecnici e funzionali richiesti per il loro utilizzo e messa in produzione. A seguito del ricevimento dell'autorizzazione da parte del referente tecnico della

Provincia di Roma di portare l'applicazione sviluppata dall'ambiente di test a quello di produzione, quest'ultima si riterrà approvata.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 3 sarà effettuato dalla Committente in favore dell'Affidataria a fronte di fatture mensili posticipate emesse dall'Affidataria medesima conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dalla presente Convenzione.

La Committente effettuerà i pagamenti delle fatture emesse dall'Affidataria mediante bonifico bancario, da eseguirsi alle coordinate bancarie che saranno comunicate dall'Affidataria stessa.

Resta inteso che il pagamento sarà subordinato alla pubblicazione del sistema sui server della Provincia o alla messa in esercizio del sistema stesso sui server messi a disposizione dal CFR.

L'Affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Committente eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le modalità di pagamento suindicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di applicazione di penali sarà facoltà della Committente compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito senza preventivo inoltro di diffida o procedimento giudiziario alcuno.

Tracciabilità dei flussi finanziari, L. 13 agosto 2010, n. 136.

Con la sottoscrizione della presente convenzione Provincia di Roma e CFR si impegnano a rispettare le regole di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 ss.mm. Conseguentemente, per il pagamento dei corrispettivi di cui alla presente Convenzione CFR si dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.136/2010 ss.mm.

CFR, pertanto, dovrà comunicare alla Committente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, i sub contratti eventualmente stipulati da CFR in attuazione della presente Convenzione dovranno prevedere espressamente, a pena di nullità, l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti sub contratti.

Qualora le transazioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 siano eseguite dall'Affidataria senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. la presente Convenzione, di applicare, nonché di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora l'Affidataria sottoscriva contratti con subappaltatori o subcontraenti, la stessa si impegna ad inserire nei medesimi un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale.

La Committente verifica i contratti stipulati tra l'Affidataria e i subcontraenti in ordine all'inserimento dell'apposita clausola sull'obbligo del rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 3 comma 9 della L. 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità della presente Convenzione.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente Convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando espressamente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento, gli interessi e gli accessori.

ART. 12 DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE

La presente Convenzione avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data dell'affidamento, disposta da parte del Direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) qualora si verificasse durante la durata del contratto, l'attivazione di convenzioni Consip con parametri migliorativi rispetto a quelle in corso, il contraente dovrà riportare i parametri a quelli previsti dalla convenzione Consip. In caso di diniego si procederà al recesso dal contratto secondo le modalità previste dal D.L. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012).

Entro un termine minimo di sei (6) mesi antecedenti dalla scadenza della presente Convenzione le parti dovranno manifestare l'interesse a un eventuale rinnovo e integrazione della stessa.

Le Parti contraenti possono recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, la Provincia di Roma corrisponderà al CFR l'importo delle spese e delle attività già sostenute e debitamente documentate. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo, da ambo le Parti, in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di avvalersi di siffatta facoltà mediante invio all'Affidataria di una lettera racc. A/R, oltre che nelle ipotesi già indicate nella presente Convenzione, nei seguenti ulteriori casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della trattativa di cui alle premesse, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla trattativa;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio di cui alla presente Convenzione, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- qualora sia stato depositato contro l'Affidataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidataria;

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora l'Affidataria non rispetti il termine indicato dalla Committente per eliminare i difetti e/o le carenze riscontrate all'esito del accertamento;
- in caso di esito negativo del secondo accertamento;
- per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente ai sensi del successivo articolo.
- qualora le transazioni di cui all'art. 3 L. 136/2010 siano state eseguite in violazione degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

In tutti gli altri casi di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Affidataria a far fronte agli impegni assunti con la presente Convenzione, la Committente si riserva la facoltà di risoluzione per colpa ed in danno dell'Affidataria. In tali ipotesi la Committente inoltrerà all'Affidataria una diffida ad adempiere all'obbligazione assunta, ai sensi dell'art. 1454 c.c., entro il termine di 15 (quindici) giorni. Alla scadenza del suddetto termine qualora l'Affidataria non abbia posto rimedio all'inadempimento, la Convenzione si intenderà risolta di diritto, fatto salvo il diritto della Committente di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 13 ACCESSO AI SERVER E RESPONSABILITÀ

La Provincia di Roma darà accesso ai propri server al personale delegato da CFR per le attività di installazione e aggiornamento dei sistemi oggetto della presente convenzione. Queste attività verranno eseguite da remoto con connessione VPN.

L'applicazione dovrà rispettare i requisiti di Verifica per la Sicurezza Applicativa OWASP ASVS 1.1, mentre per i dati trattati, secondo il contesto applicativo, dovranno essere soddisfatti almeno i livelli 2A (trattamento dati personali) della specifica in allegato.

L'Affidataria non sarà responsabile del non funzionamento dei server della Provincia di Roma e dell'eventuale perdita di dati, anche parziali, non determinata dalle proprie applicazioni. La Provincia di Roma si impegna a eseguire backup giornalieri delle banche dati in esercizio e a renderli disponibili a CFR in caso di necessità.

L'Affidataria è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare a tutti gli obblighi, nessuno escluso, verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, assistenza, contribuzione, previdenza, retribuzione, infortunistica, nonché in materia di tutela, salute, sicurezza ed igiene e in ogni caso a conformarsi a tutte quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità della presente Convenzione, in quanto applicabili. In particolare, CFR si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in

materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di quelle disposizioni che verranno emanate prima o nel corso di validità della presente Convenzione.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, CFR si impegna sin d'ora a:

- a) collaborare con le strutture della Committente preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove eventualmente saranno eseguite prestazioni;
- b) comunicare alla Committente, entro 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di stipula della Convenzione, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

Responsabilità ed obblighi nei confronti del personale utilizzato dall'Affidataria:

L'Affidataria si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni economiche, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nel luogo ove si svolgono le prestazioni; ciò anche nel caso in cui l'Affidataria non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. L'Affidataria si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

L'Affidataria e gli eventuali subaffidatari sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva dell'Affidataria o di un altro soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla predetta inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Affidataria documenti e informazioni relative a:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
- b) iscrizione e tassi INAIL;
- c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
- d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
- e) estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, a seguito di comunicazione della stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Provincia di Roma.

ART. 14 REGIME DI SEGRETEZZA E TRATTAMENTO DATI

Tutti gli eventuali documenti e informazioni che la Provincia di Roma metterà a disposizione di CFR per l'esecuzione della presente convenzione dovranno da quest'ultimo essere considerati rigorosamente riservati e CFR non potrà in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e informazioni. Tale obbligo cesserà nel caso in cui tali documenti od informazioni divengano di pubblico dominio. Analoga segretezza dovrà essere osservata dalla Provincia di Roma rispetto ai documenti ed alle informazioni fornite da CFR.

Ciascuna Parte non acquisisce alcun diritto sulle informazioni riservate dell'altra Parte, essendo le stesse comunicate al solo fine dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione.

Non sono considerate informazioni riservate tutte quelle che:

- siano già di dominio pubblico;
- vengano pubblicate o rese di dominio pubblico in tempo successivo, ma non a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza di una delle Parti.

Ciascuna Parte potrà rendere note informazioni riservate dell'altra Parte, nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge o dalla Pubblica Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni. In tale caso la Parte coinvolta ne darà pronta comunicazione all'altra Parte ed agirà per tutelare per quanto possibile la riservatezza delle informazioni.

Resta inteso tra le Parti che l'obbligo di riservatezza permane anche dopo la data di scadenza della presente Convenzione e sino a quando le suddette informazioni riservate non saranno di dominio pubblico, ovvero verranno distrutte e restituite.

Ciascuna delle Parti userà nei confronti delle informazioni riservate dell'altra Parte lo stesso grado di cura e di protezione che essa usa relativamente alle proprie.

Informazioni riservate potranno essere comunicate a terzi, fornitori delle Parti, limitatamente a quanto ciò sia necessario per l'erogazione dei servizi; la Parte che rende note tali informazioni riservate si impegna verso l'altra Parte a richiedere ai terzi lo stesso grado di riservatezza e di protezione applicato alle proprie informazioni riservate.

Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le informazioni riservate dell'altra Parte al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento in cui l'altra Parte ne faccia richiesta, purché ciò non pregiudichi l'erogazione dei servizi.

L'Affidataria userà la dovuta diligenza nella gestione e trasmissione dei dati della Committente; non potrà tuttavia essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni di riservatezza, perdite o alterazioni di dati, avvenute durante la trasmissione attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. In questo caso, l'onere della prova grava sull'Affidataria.

La Provincia di Roma autorizza CFR al trattamento dei propri dati. I dati potranno essere memorizzati e gestiti sui server di CFR e saranno accessibili solo al personale autorizzato.

ART. 15 TUTELA DATI PERSONALI - D. LGS.30 GIUGNO 2003, N. 196:

Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione della presente convenzione, l'Affidataria, in qualità di Autonomo Titolare del trattamento dati, è tenuta a:

- a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
- b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Committente;
- d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
- e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
- f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- g) trasmettere alla Committente, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
- h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
- i) comunicare alla Committente gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
- j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.

Nel caso in cui l'Affidataria ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l'esecuzione del Contratto, deve immediatamente inoltrarli alla Committente.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al Contratto in essere da parte dell'Affidataria è, e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Committente, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento, nonché chiederne la cessazione se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.

L'Affidataria attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dalla Committente per l'esecuzione della convenzione sono conformi alle disposizioni del Disciplina tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, ed in particolare dichiara che:

- a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione ed autorizzazione;
- b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
- c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
- d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
- e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
- f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;

- g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
- h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
- i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
- j) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
- k) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
- l) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

ART. 16 REFERENZE

CFR si riserva il diritto di pubblicizzare le attività oggetto della presente Convenzione, senza venire meno all'impegno di riservatezza espresso, per informazione al proprio interno o come referenza verso altri potenziali Clienti.

ART. 17 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie relative ad ogni aspetto della presente convenzione che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite al giudice ordinario escludendosi il ricorso all'arbitrato. Il foro competente è quello di Ferrara.

ART. 18 ONERI FISCALI

La presente Convenzione, avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) Parte II della Tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che la richiede. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, quali spese di bollo, diritti di segreteria e di scritturazione, sono a totale ed esclusivo carico di CFR. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

La Provincia di Roma
Il Dirigente
Ing. Gianpiero Orsini

Il Consorzio Ferrara Ricerche
Il Presidente
Prof. Giovanni Fiorentini